



Città di Verbania

Comune di Verbania
Protocollo Generale
n. 0004938 del 03/02/2012
12:56
Partenza
Classificazione: 01-06-17
* 1 1 2 0 0 4 9 3 8 *

Ordinanza n. SIN/4/2012

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

- Considerato che, a causa delle avverse condizioni climatiche, stanno giungendo all'amministrazione comunale numerose richieste da parte dei cittadini affinché venga disposta deroga all'orario ordinario stabilito dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412, per il funzionamento degli impianti di riscaldamento.
- Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 412, per la zona climatica E, di cui fa parte la città di Verbania, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: "Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile".
- Considerato che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 412, a fronte di comprovate esigenze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, i sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.
- Vista la perdurante avversa situazione climatica di questi giorni, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 412,

ORDINA

l'autorizzazione dalla data odierna e sino al 15 febbraio 2012 per l'accensione degli impianti pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale e negli edifici, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 412 (*), con l'avvertenza che, in caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche, gli stessi vengano immediatamente disattivati.

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(On. Dott. Marco Zacchera)

(*) Articolo 4. Valori Massimi della temperatura ambiente

1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

- a) 18(gradi)C + 2(gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- b) 20(gradi)C + 2(gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.